La presunzione contenuta nellâ??art. 2054 c.c.

Descrizione

Con tre recenti decisioni, emesse nel mese di agosto, la Corte di Cassazione ricapitola alcuni principi in ordine allâ??applicazione **della presunzione contenuta nellâ??art. 2054 c.c. in tema di circolazione stradale**.Con la

Con la sentenza del 4 agosto 2025 n. 22387 precisa che il **carattere sussidiario della norma: â??*opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalitÃ del sinistro***â??. Nel caso trattato (impossibilitÃ di pervenire a una chiara e inequivoca ricostruzione della dinamica del sinistro, tenuto conto delle â??difformi dichiarazioniâ?• e delle â??contraddizioni sulle modalitÃ dellâ??incidenteâ?• ed in particolare sul fatto che il ricorrente conducesse a mano la bicicletta, dovendo in questo caso essere considerato un semplice pedone, o fosse in sella alla stessa) la Corte dâ??Appello ha correttamente applicato la presunzione di pari responsabilitÃ sancita dallâ??art. 2054, comma 2, c.c.. Il Collegio conferma la decisione affermando che: â??*in presenza di un quadro probatorio incerto sulla dinamica, la presunzione di pari concorso di colpa sia lâ??unica soluzione possibile*â??

Con altra decisione (sentenza del 4 agosto 2025 n.22390) la Corte di Cassazione ha confermato la decisione resa dalla corte territoriale perchÃ© in conformitÃ con il consolidato principio di diritto, secondo cui â??*nel caso di scontro tra veicoli, **lâ??accertamento in concreto di responsabilitÃ di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dallâ??art. 2054 cod. civ.**, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che lâ??altro conducente abbia dimostrato di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare lâ??incidente (v. Cass., 25/02/2002, n. 2739; Cass., 10/08/2004, n. 15434; Cass., n. 21130/2013; Cass., n. 5671/2000). Si Ã¨ inoltre precisato che â??In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dellâ??art. 2054 cod. civ. costituisce criterio di distribuzione della responsabilitÃ che opera sul presupposto della impossibilitÃ di accertare con indagini specifiche le modalitÃ del sinistro e le rispettive responsabilitÃ , oppure di stabilire con certezza lâ??incidenza delle singole condotte colpose nella*

causazione dellâ??evento, sicchÃ© lâ??utilizzabilitÃ della presunzione postula, lâ??infruttuoso espletamento dellâ??attivitÃ istruttoria richiestaâ?• (Cass., 24/01/2006, n. 1317; Cass., 17/12/2007, n. 26523). Ã? pertanto possibile ***ricorrere alla presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dallâ??art. 2054, comma 2, cod. civ. nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato lâ??evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilitÃ del sinistro*** *(Cass., 04/04/2019, n. 9353)*â??.

Infine con sentenza del 11 agosto 2025 n. n.23008 infine Ã¨ stato precisato che: â??*per consolidato orientamento di legittimitÃ , la presunzione di pari responsabilitÃ stabilita dallâ??art. 2054, secondo comma, cod. civ., per il caso di scontro di veicoli, ha* ***natura sussidiaria****: essa opera quando, in esito allâ??istruzione ed alla valutazione delle prove raccolte, non sia possibile ricostruire la dinamica del sinistro, accertarne le cause e le modalitÃ di verificazione, stabilire il grado di colpa dei due conducenti (tra le tantissime, cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15736; Cass. 12/03/2020, n. 7061; Cass. 04/04/2019, n. 9353); non conforme a diritto Ã¨, pertanto, la statuizione di rigetto resa dal giudice palermitano, il quale, acclarato come certo il verificarsi della collisione dei veicoli generatrice dei danni lamentati, avrebbe dovuto invece fare applicazione della presunzione in discorso*â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
23 Ago 2025